

## 29 Prodotti chimici organici

### Note

- Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:
  - i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti delle impurezze;
  - le miscele di isomeri di uno stesso composto organico (contenenti o no delle impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o non saturi (capitolo 27);
  - i prodotti delle voci da 2936 a 2939, gli eteri, gli acetali e gli esteri di zuccheri e loro sali della voce 2940 e i prodotti della voce 2941, di costituzione chimica definita o no;
  - le soluzioni acquose dei prodotti dei precedenti paragrafi a), b) o c);
  - le altre soluzioni dei prodotti dei precedenti paragrafi a), b) o c), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale e indispensabile, giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
  - i prodotti delle precedenti lett. a), b), c), d) o e), con l'aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
  - i prodotti dei precedenti paragrafi a), b), c), d), e) o f), con l'aggiunta di una sostanza antipolvere, di un colorante o di una sostanza odorifera o di un emetico, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
  - i seguenti prodotti messi a tipo per la produzione di coloranti azoici: sali di diazonio, copulanti utilizzati per questi sali e ammine diazotabili e loro sali.
- Questo capitolo non comprende:
  - i prodotti della voce n. 1504, nonché il glicerolo (glicerina) greggio della voce n. 1520;
  - l'alcole etilico (voce 2207 o 2208);
  - il metano e il propano (voce 2711);
  - i composti del carbonio indicati nella nota 2 del capitolo 28;
  - i prodotti immunologici della voce 3002;
  - l'urea (voce 3102 o 3105);
  - le sostanze coloranti d'origine vegetale o animale (voce 3203); le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti d'avvivamento» o come «sostanze luminescenti» (voce 3204), nonché le tinture o altre sostanze coloranti presentate in forme o in imballaggi per la vendita al minuto (voce 3212);
  - gli enzimi (voce 3507);
  - la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme analoghe che comportano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o ricaricare gli accendini o gli accenditori e di una capacità non eccedente 300 cm<sup>3</sup> (voce 3606);
  - i prodotti estintori presentati come cariche per estintori o in granate o bombe estintrici della voce 3813; le scolorine condizionate in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824;
  - gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (voce 9001).
- Ogni prodotto suscettibile di rientrare in due o più voci di questo capitolo è da classificare nella voce che, nell'ordine di numerazione di tali voci, è posta per ultima.
- Nelle voci da 2904 a 2906, da 2908 a 2911 e da 2913 a 2920, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi è da ritenersi applicabile anche ai derivati misti, quali i solfoalogenati, nitroalogenati, nitrosolfonati o nitrosolfoalogenati.

Ai sensi della voce 2929, i gruppi «nitrati» o «nitrosi» non sono da considerare come prodotti a «funzioni azotate».

Per l'applicazione delle voci 2911, 2912, 2914, 2918 e 2922, l'espressione «funzioni ossigenate» (caratteristici gruppi organici contenenti ossigeno incluso in queste voci) si limita alle funzioni ossigenate indicate nel testo delle voci da 2905 a 2920.
- Gli esteri di composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII con composti organici degli stessi sottocapitoli, sono da classificare con quello di questi composti che rientra nella voce di questi sottocapitoli posta per ultima nell'ordine di numerazione.
  - Gli esteri dell'alcole etilico con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII, sono da classificare nella medesima voce dei composti a funzione acida corrispondenti.
  - Con riserva della nota 1 della sezione VI e la nota 2 del capitolo 28:
    - i sali inorganici dei composti organici quali i composti a funzione acida, a funzione fenolica o a funzione enolica, o le basi organiche, dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942, sono da classificare nella voce nella quale rientra il composto organico corrispondente;

- 2) i sali formati dalla reazione tra dei composti organici dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942 sono da classificare nella voce nella quale rientra la base o l'acido (compresi i composti a funzione fenolica o a funzione enolica) da cui essi sono stati formati, e che è posta per ultima nell'ordine di numerazione del capitolo;
- 3) i composti di coordinazione, diversi dai prodotti del sottocapitolo XI o della voce 2941, vanno classificati nella voce del capitolo 29 posta per ultima nell'ordine di numerazione fra quelle corrispondenti ai frammenti formati dal clivaggio di qualsiasi legame metallico, esclusi i legami metallo-carbonio.
- D) Gli alcolati metallici sono da classificare nella medesima voce degli alcoli corrispondenti, tranne nel caso dell'etanolo (voce 2905).
- E) Gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare nella medesima voce degli acidi corrispondenti.
6. I composti delle voci 2930 e 2931 sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, ossigeno o azoto, atomi di altri elementi non metallici o metallici, quali zolfo, arsenico, piombo, direttamente legati al carbonio.
- Le voci 2930 (tiocomposti organici) e 2931 (altri composti organo-inorganici) non comprendono i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) i quali, eccezion fatta per l'idrogeno, l'ossigeno e l'azoto, contengono, in legame diretto con il carbonio, soltanto atomi di zolfo o di alogeni che conferiscono loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).
7. Le voci 2932, 2933 e 2934 non comprendono gli epossidi con anello triatomico, i perossidi di chetoni, i polimeri ciclici delle aldeidi o delle tioaldeidi, le anidridi di acidi carbossilici polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli o di polifenoli con acidi polibasici e le immidi di acidi polibasici.
- Le predette disposizioni si applicano soltanto quando la struttura enterociclica è dovuta esclusivamente alle funzioni di ciclizzazione sopracitate.
8. Per l'applicazione della voce 2937:
- a) la denominazione «ormoni» comprende i fattori liberatori o stimolatori di ormoni, gli inibitori di ormoni e gli antagonisti di ormoni (antiormoni);
- b) l'espressione «utilizzati principalmente come ormoni» è applicabile non solo ai derivati di ormoni e agli analoghi strutturali di ormoni utilizzati principalmente per la loro azione ormonale, bensì anche ai derivati e analoghi strutturali di ormoni utilizzati principalmente come intermediari nella sintesi dei prodotti di questa voce.

#### **Note di sottovoci**

1. All'interno di una voce di questo capitolo, i derivati di un composto chimico (o di un gruppo di composti chimici) sono da classificare nella stessa sottovoce del composto (o del gruppo di composti), qualora non siano compresi specificatamente in un'altra sottovoce e non esista, nella serie delle sottovoci in esame, una sottovoce residua denominata «altri».
2. La nota 3 del capitolo 29 non è applicabile per le sottovoci di questo capitolo.